



Comunicato n. 87

Castellamonte, 05/02/2021

A tutto il personale  
AI DSGA  
AI RSL  
Alla RSU  
A tutti i plessi  
All'albo on line  
dell'IC Castellamonte

## **OGGETTO: Direttive del Dirigente Scolastico sulla vigilanza e sorveglianza sugli alunni**

### **Premessa**

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il dirigente scolastico il quale ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01).

L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli obblighi di servizio: *"Nell'ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e in una situazione di impossibilità di osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere all'obbligo di vigilanza"* (Corte dei Conti sez. III 19/2/1994 n 1623).

### **Personale docente**

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".[...]* *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (ex art. 2048 codice civile).

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici dal cancello esterno e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno.



La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o alle altre iniziative organizzate dall'Istituto e previste nel Piano dell'Offerta Formativa, quali attività pomeridiane (in orario extrascolastico), visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.

Ai sensi dell'art. 29, co. 5 CCNL Scuola 2006/2009, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni" **i docenti devono trovarsi a scuola/in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni**; i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni.

### Ingresso

- ⑩ all'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti a scuola, nei vari punti previsti dall'organizzazione dei singoli plessi in relazione all'emergenza sanitaria, per accoglierli;
- ⑩ al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni;
- ⑩ per l'a.s. 2020/2021 e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria sono previsti ingressi differenziati e percorsi predefiniti per ogni plesso;
- ⑩ all'ingresso il personale in servizio dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: divieto di assembramento, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina, pulizia delle mani con gel, ... (si rimanda al Protocollo di contenimento Covid-19 dell'Istituto).

### Attività didattica

- ⑩ durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua;
- ⑩ la vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante;
- ⑩ se, per causa di forza maggiore, egli deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe al collaboratore scolastico collocato nella postazione al piano o negli spazi di pertinenza;
- ⑩ durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati;
- ⑩ è vietato allontanare momentaneamente dall'aula uno o più alunni, l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza;
- ⑩ l'utilizzo dei servizi igienici durante l'orario di lezione deve essere consentito agli alunni per reale necessità. I collaboratori scolastici del piano dovranno sorvegliare gli alunni che verranno loro affidati per tali necessità.



- ⑩ i docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali;
- ⑩ per l'a.s. 2020/2021 e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria, è necessario che i docenti vigilino sul rispetto della distanza di sicurezza prevista e sull'uso appropriato della mascherina.

### Cambio d'ora

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Gli alunni devono rimanere nell'aula e il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio di recarsi nella classe di assegnazione. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni fino all'arrivo di un insegnante.

Si deve evitare di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un docente. In caso di necessità ci si deve rivolgere ai collaboratori più vicini.

### Vigilanza durante l'intervallo

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa vivacità che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.

Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva:

- ⑩ la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- ⑩ devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture e agli arredi.

Durante la pausa mensa e durante l'intervallo dovranno attentamente e diligentemente sorvegliare gli alunni, in particolare durante l'intervallo in cortile (alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria) dovranno essere presenti vicino al proprio gruppo classe e non dovranno genericamente stazionare nei cortili senza nessuna interazione con i propri alunni, potranno invece predisporre e proporre giochi ed attività in modo organizzato, al fine di limitare al minimo il rischio di incidenti.

L'intervallo in cortile è vietato in caso di vento forte per ragioni di sicurezza, in caso di mal tempo e di temperature molto rigide nel periodo invernale.

Si ricorda che il tempo dedicato all'intervallo degli scolari è orario di servizio per i docenti, quindi la vigilanza deve essere continua e non può essere interrotta, se non per improrogabili necessità.



L'uso dei distributori di bevande da parte dei docenti può avvenire nei momenti liberi al di fuori dell'orario di servizio individuale.

Inoltre, come da normativa, è assolutamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) in qualsiasi momento sia negli edifici scolastici sia negli spazi esterni di pertinenza della scuola (esempio cortili, vialetto di accesso) e usare i telefoni cellulari durante l'orario di servizio.

### Vigilanza sugli spostamenti degli alunni con disabilità

La vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi particolarmente gravi di allievi diversamente abili imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree di pertinenza del docente di sostegno o del collaboratore.

### Uscita

- ⑩ Al termine delle lezioni, i docenti accompagneranno gli alunni fino all'uscita avendo cura di favorire un esodo ordinato per tutto il tragitto, senza schiamazzi o comportamenti pericolosi.
- ⑩ I docenti in servizio consegneranno gli alunni non in possesso dell'autorizzazione di uscita autonoma alle rispettive famiglie, in attesa all'esterno, verificando che ciascun minore sia preso in consegna dai genitori e/o delegati o sia salito sullo scuolabus.
- ⑩ È vietato fare uscire gli studenti dalla classe prima del suono della campana che indica la fine della giornata scolastica, facendoli sostare nei corridoi o negli spazi comuni della struttura scolastica.
- ⑩ Per l'a.s. 2020/2021 e fino al perdurare dell'emergenza sanitaria sono previste uscite differenziate e percorsi predefiniti.
- ⑩ All'uscita, il personale individuato dovrà vigilare sul rispetto delle norme anti COVID-19: divieto di assembramento, rispetto della distanza di sicurezza, utilizzo corretto della mascherina, ...

### **Collaboratori scolastici**

Come previsto nel profilo Area A CCNL Scuola 2006/2009, il personale collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola, con compiti sussidiari di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo [...], di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della



giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente.

Conseguentemente i collaboratori scolastici:

- ⑩ sono tenuti ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica, secondo le indicazioni del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- ⑩ durante l'intervallo controllano l'accesso ai servizi e collaborano con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
- ⑩ segnalano tempestivamente al DS o ai suoi collaboratori/responsabili di plesso l'assenza del docente, affinché vengano adottati i comportamenti opportuni;
- ⑩ si accertano che le persone presenti nella scuola siano autorizzate, così come dovranno impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente almeno un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Particolare attenzione deve essere prestata alla vigilanza e assistenza degli alunni con disabilità.

Si ricorda che è assolutamente vietato fumare (anche sigarette elettroniche) in qualsiasi momento sia negli edifici scolastici sia negli spazi esterni di pertinenza della scuola (esempio cortili, vialetto di accesso) e usare i telefoni cellulari durante l'orario di servizio. L'attività di sorveglianza per i collaboratori scolastici deve avere importanza primaria nell'arco dello svolgimento delle funzioni.

### **Misure straordinarie COVID 19**

Per quanto attiene al dettaglio delle misure per il contenimento del contagio, si rimanda integralmente al Protocollo di contenimento Covid-19 rev.3 di Istituto consultabile sul sito web dell'Istituto all'indirizzo:

[https://iccastellamonte.edu.it/wp-content/uploads/sites/407/PROTOCOLLO\\_REV3\\_firmato.pdf](https://iccastellamonte.edu.it/wp-content/uploads/sites/407/PROTOCOLLO_REV3_firmato.pdf)

Si confida in una scrupolosa applicazione delle presenti disposizioni.

La dirigente

**Antonietta Mastrocinque**

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93*